

329.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 5 - Attuazione dello scalo aereo di	
Missioni valevoli nella seduta del 19 marzo	5	Comiso)	15
1998	5	Progetti di legge (testo unificato) n. 675-1873-	
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione	5, 6	2507-2891-3014-3081	17
dal Senato; Assegnazione a Commissioni in		(Sezione 1 - Articolo 1)	19
sede referente)		(Sezione 2 - Articolo 2 ed emendamenti) .	19
Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di		(Sezione 3 - Articolo 3 ed emendamenti) .	20
Schengen (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 4 - Articolo 4 ed emendamento) .	21
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	7	(Sezione 5 - Articolo 5, emendamento, ed	
Atti di controllo e di indirizzo	7	articolo aggiuntivo)	22
Interpellanza urgente	9	(Sezione 6 - Articolo 6 ed emendamenti) .	22
(Sezione 1 - Attentati nei confronti di esponenti della Lega nord per l'indipendenza		(Sezione 7 - Articolo 7)	23
della Padania)		(Sezione 8 - Articolo 8)	23
Interpellanze e interrogazioni	10	(Sezione 9 - Articolo 9 ed articolo aggiuntivo)	23
(Sezione 1 - Iniziative per la tutela delle		(Sezione 10 - Articolo 10 ed emendamenti)	24
zone montane)		(Sezione 11 - Articolo 11)	24
(Sezione 2 - Deragliamento intercity Reggio	11	(Sezione 12 - Articolo 12)	25
Calabria-Bari)		(Sezione 13 - Articolo 13 ed emendamenti)	25
(Sezione 3 - Spazi per la lettura nelle	12	(Sezione 14 - Articolo 14 ed emendamenti)	27
carrozze ferroviarie)		(Sezione 15 - Articolo 15, emendamenti,	
(Sezione 4 - Collegamento aereo con Lam-	13	subemendamenti ed articolo aggiuntivo) ..	27
pedusa)		(Sezione 16 - Articolo 16)	29
	14	(Sezione 17 - Articolo 17)	29
	15	(Sezione 18 - Articolo 18)	29
		(Sezione 19 - Ordini del giorno)	30

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 19 marzo 1998.**

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Carmelo Carrara, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Gnaga, Lumia, Mancuso, Mangiacavallo, Mattioli, Miccichè, Molinari, Montecchi, Olivo, Pennacchi, Prodi, Risari, Rivera, Sales, Savarese, Turco, Veltroni, Vendola, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Carmelo Carrara, Collavini, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Gnaga, Lumia, Maccanico, Mancuso, Mangiacavallo, Marongiu, Mattioli, Miccichè, Molinari, Montecchi, Olivo, Pennacchi, Prodi, Risari, Rivera, Sales, Savarese, Sinisi, Treu, Turco, Veltroni, Vendola, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 18 marzo 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MANTOVANO ed altri: « Disposizioni in materia di elezione dei componenti magistrati al Consiglio superiore della magistratura » (4680);

CAROTTI ed altri: « Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, concernenti il sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura » (4681);

RICCIO: « Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, in materia di elezione del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli avvocati » (4682);

RICCIO: « Disposizioni in materia di previdenza ed assistenza forense » (4683);

CAMOIRANO ed altri: « Interventi finanziari a favore del Teatro "Carlo Felice" di Genova e dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma » (4684);

MICHIELON ed altri: « Delega al Governo per l'emanazione di un nuovo testo unico delle disposizioni sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali » (4685);

PECORARO SCANIO ed altri: « Istituzione del Consorzio nazionale per la salvaguardia della biodiversità animale e vegetale » (4686);

BERTINOTTI ed altri: « Costituzione dell'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno. Norme in tema di promozione e di incentivazione dei processi di sviluppo economico nelle aree depresse e di attivazione del ruolo delle autonomie locali » (4687);

CICU: « Disposizioni per la promozione e la valorizzazione di ogni forma di espressione dell'identità culturale e artistica di specifici ambiti territoriali » (4688);

RUSSO e CESARO: « Agevolazioni fiscali in favore delle nuove famiglie » (4689).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di una proposta di legge costituzionale.**

In data 18 marzo 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

PROCACCI ed altri: « Modifica all'articolo 9 della Costituzione in tema di diritti degli animali » (4690).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 18 marzo 1998 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2782. — « Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disageate e introduzione delle tabelle infradistrettuali » (*approvato dalla Camera e modificato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3686-B).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

IV Commissione (Difesa):

SETTIMI ed altri: « Disciplina della ri-classificazione, assegnazione, acquisizione e costruzione degli alloggi demaniali della Difesa » (4616) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)*;

VI Commissione (Finanze):

TABORELLI: « Norme per favorire il ricollocamento di lavoratori in mobilità a seguito della delocalizzazione di imprese » (4595) *Parere delle Commissioni I, V e XI*;

VII Commissione (Cultura):

MASSA ed altri: « Utilizzo dei fondi residui della gestione dei campionati mondiali di sci del 1997 per la promozione della candidatura di Torino per le Olimpiadi invernali del 2006 » (4617) *Parere delle Commissioni I, V, e VIII*;

MAZZOCCHIN: « Interventi per il recupero, il restauro e il consolidamento delle mura di Cittadella » (4650) *Parere delle Commissioni I, V e VIII*;

VIII Commissione (Ambiente):

ALBERTO GIORGETTI ed altri: « Norme per la costruzione dell'autostrada pedemontana veneta » (4459) *Parere delle Commissioni I, V e IX*;

X Commissione (Attività produttive):

MANGIACAVALLO ed altri: « Disposizioni per incentivare la sostituzione degli apparecchi sanitari obsoleti » (4518) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)*;

XI Commissione (Lavoro):

ROTUNDO e STANICI: « Modifica all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di assunzioni di personale da parte degli enti locali non disestati » (4593) *Parere delle Commissioni I e V*;

CENNAMO ed altri: « Disposizioni sul diritto all'esercizio della libera professione dei dipendenti privati » (4614) *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)*.

**Trasmissione dal Comitato parlamentare
di controllo sull'attuazione ed il funziona-
mento della convenzione di appli-
cazione dell'accordo di Schengen.**

Il presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, con lettera in

data 18 marzo 1998, ha trasmesso la relazione sullo stato di applicazione della Convenzione Schengen – riferita all'anno 1997 – presentata dal Governo al Comitato stesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, della legge di ratifica 30 settembre 1993, n. 388 (doc. CXXXII, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro per la solidarietà sociale.

Il ministro per la solidarietà sociale, con lettera in data 9 marzo 1998 e pervenuta alla Presidenza della Camera in data 19 marzo 1998, ha trasmesso – in ottemperanza alla delega attribuitagli con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 1996 – la relazione sulla condizione dell'anziano relativa al biennio 1996-1997 (doc. LXX, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 11 marzo 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, della legge 18 novembre 1995, n. 496, come modificato dalla legge 4 aprile n. 93, la relazione sullo stato di esecuzione della convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall'Italia nel 1997 (doc. CXXXI, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro delle comunicazioni.

Il ministro delle comunicazioni, con lettera del 18 marzo 1998, ha trasmesso una

nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea FLORESTA ed altri n. 9/4540/2, concernente la sostituzione del sistema di tariffazione dei servizi di telecomunicazioni con un sistema fondato sui prezzi, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 febbraio 1998.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale – ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competente per materia.

Trasmissione dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettere in data 16 marzo 1998, ha trasmesso, a' termini del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei decreti ministeriali nn. 124358, 119630, 123757, 123759 e 125883 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

Tali comunicazioni sono deferite alla V Commissione permanente (Bilancio) nonchè alla VI Commissione (Finanze) per il decreto n. 124358, alla I Commissione (Affari costituzionali) per il decreto n. 119630 e alla IX Commissione (Trasporti) per il decreto n. 125883.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

INTERPELLANZA URGENTE

(Sezione 1 — Attentati nei confronti di esponenti della Lega nord per l'indipendenza della Padania).

I sottoscritti chiedono d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

nella notte di domenica, 15 marzo, un attentato dinamitardo ha gravemente danneggiato lo studio dell'architetto Giuseppe Leoni, uno dei fondatori storici del movimento della Lega Nord per l'indipendenza della Padania e recentemente riconfermato presidente della Lega lombarda;

secondo una prima ricostruzione dei fatti, ignoti si sarebbero introdotti attraverso la finestra nel bagno dello studio professionale e avrebbero fatto esplodere un ordigno che ha provocato danni per una decina di milioni, distruggendo il pavimento e frantumando specchi, suppellettili e sanitari;

l'episodio non rappresenta un fatto isolato, andando ad aggiungersi a una serie

di attentati più o meno gravi ma ugualmente significativi, perpetrati ai danni di alcune sezioni del movimento dislocate in provincia di Varese; in particolare si ricorda l'attentato incendiario avvenuto lo scorso anno a Gallarate —:

quali iniziative il Governo intenda assumere affinché siano avviate indagini approfondite per scoprire i responsabili e appurare se i fatti accaduti a singoli esponenti politici della Lega, correlati agli attentati messi a segno contro le sedi della Lega, non facciano parte di un preciso disegno politico avente carattere intimidatorio nei confronti di un movimento controcorrente rispetto alla uniformità della attuale compagnia politica, dimostrando in tal modo la stessa solerzia e determinazione che hanno caratterizzato, ad esempio, le indagini svolte contro le opinioni degli esponenti politici del movimento o contro gli infondati reati delle «camicie verdi».

(2-00976) « Comino, Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici, Cavaliere ».

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Iniziative per la tutela delle zone montane).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere – premesso che:

sulla base di rigorosi studi scientifici è previsto, nei prossimi decenni, che decine di piccoli e medi comuni delle aree montane del sud ed interne disagiate rischieranno l'estinzione;

la desertificazione sociale delle aree montane rappresenta un costante rischio, in assenza di un presidio « naturale », garante di una corretta gestione del territorio e di un utile controllo delle situazioni idro-geologiche, il dissesto delle quali è causa primaria di ripetute calamità naturali;

i paesi alpini d'Europa hanno adottato precise misure di defiscalizzazione per gli investimenti attuati nelle aree montane;

il consiglio nazionale dell'Unione nazionale comuni e comunità enti montani, riunitosi a Roma il 17 ottobre 1996, ha preso atto che, sia nei documenti di programmazione economico-finanziaria che nel disegno di legge finanziaria presentato dal Governo, non vi è « alcuna misura di specifico impegno finanziario pubblico a favore della montagna »;

la progressiva tendenza alla diminuzione del livello dei servizi pubblici nelle aree montane, interne disagiate, determina un ulteriore depauperamento della popolazione;

le ipotesi, contenute nel disegno di legge finanziaria presentato dal Governo, di vincolare alla tesoreria unica i comuni

a minore presenza demografica e di aumentare le aliquote Ici, costituiscono insostenibili inasprimenti e ingiustificate penalizzazioni per i livelli di vita e di reddito disponibile delle popolazioni delle zone montane ed interne disagiate;

nonostante siano trascorsi ormai quasi tre anni dall'approvazione della legge 31 gennaio 1994, n 97, recante « Nuove disposizioni per le zone montane », la stessa risulta largamente disattesa ed inapplicata;

il quadro che emerge dalla « Relazione 1996 sullo stato della montagna » è particolarmente preoccupante, se non altro, anche per i sottoindicati motivi:

1) con delibera Cipe del 13 marzo 1996 è stato approvato il piano di riparto tra le regioni della somma di cinquanta miliardi di lire, stanziata quale fondo per la montagna del 1995, giusto il disposto dell'articolo 2 della legge n. 97. Ad oggi nessun contributo è pervenuto, stante le farraginosità burocratiche, alle regioni. Anche i fondi (trecento miliardi) stanziati per il 1996, nonostante la somma risulti già accantonata dal Cipe e siano stati definiti i criteri di riparto, verranno assegnati con grave ritardo;

2) il Ministro dell'industria ha negato l'applicazione, per le zone montane, dei benefici in campo energetico previsti dall'articolo 10 della legge n. 97, osservando, in modo pretestuoso, che la norma citata prevede la facoltà e non l'obbligo della concessione degli stessi;

3) il decentramento di attività e servizi a favore delle comunità montane, previsti dall'articolo 14 della legge n. 97,

non è stato minimamente attuato a causa delle concomitanti inadempienze delle regioni e del Cipe;

4) le agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali, di cui all'articolo 16, comma 1, risultano inattuate non avendo il ministero delle finanze emanato alcuna circolare applicativa —:

se i fatti siano noti al Presidente del Consiglio dei ministri;

se e quali urgenti iniziative intenda assumere per il superamento delle carenze evidenziate, al fine di promuovere una reale, e non di facciata, tutela della montagna, delle sue tradizioni, della cultura e dell'economia delle popolazioni che lì vivono.

(2-00291) « Cuscunà, Malgieri, Landolfi, Bocchino, Napoli ».

(10 novembre 1996).

RODEGHIERO, DOZZO e LEMBO. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e per le risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 97 del 1994 recante nuove disposizioni per le zone montane mira a salvaguardare e valorizzare le aree montane con disposizioni che costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della vigente Costituzione italiana;

la normativa in questione presuppone quindi un ampio sviluppo legislativo per poter essere concretamente applicata;

l'articolo 2 della predetta legge stabilisce presso il ministero del bilancio l'istituzione di un apposito fondo nazionale per la montagna, destinato a garantire le risorse finanziarie per il raggiungimento delle finalità della legge;

l'articolo 24 della predetta legge stabilisce che il Ministro del bilancio e della programmazione economica presenta al

Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna entro il 30 settembre di ciascun anno;

nella XII legislatura l'interrogante non ha ricevuto risposta alcuna all'interrogazione n. 4-14433, presentata il 5 ottobre 1995, sull'inerzia dei ministeri competenti a dare applicazione a vari articoli della normativa;

a tutt'oggi il comitato interministeriale per la programmazione economica non ha ancora assegnato alle regioni la quota spettante del fondo per l'anno 1995, pur essendo stati approvati i criteri di ripartizione;

a tutt'oggi il comitato interministeriale per la programmazione economica non ha ancora approvato i criteri di ripartizione del fondo stanziato per l'anno 1996, già determinati dal comitato tecnico interministeriale per la montagna;

a tutt'oggi il ministero del bilancio e della programmazione economica non ha ancora presentato al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna;

nel disegno di legge n. 2372, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, presentato il 30 settembre 1996 alla Camera dei deputati, non risultano assegnate risorse al fondo nazionale per la montagna per l'anno 1997 —:

quali iniziative il Governo intenda adottare per adempiere agli obblighi stabiliti dalla legge n. 97 del 1994, a favore dello sviluppo globale della montagna.

(3-02079)

(17 marzo 1998).

(Sezione 2 — Deragliamento intercity Reggio Calabria-Bari).

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della navigazione, per sapere:

notizie sul deragliamento dell'Intercity — che ha causato tre feriti — avvenuto

sulla tratta Reggio Calabria-Bari, e precisamente in contrada Marinella tra Ferruzzano e Brancaleone;

se esistano sistemi di sicurezza su quel tratto ferroviario, considerato che l'incidente, che poteva avere conseguenze più gravi, è stato determinato dalla presenza nella sede ferroviaria di un furgone sfuggito al controllo dell'autista. Non v'è dubbio che la situazione delle ferrovie della Calabria presenta preoccupanti lacune nei sistemi di sicurezza sia nei tratti ferrati che all'interno di nuovi convogli Etr;

se il Governo intenda promuovere concretamente ed efficacemente, attraverso innanzitutto la destinazione di congrui finanziamenti, la modernizzazione, l'elevazione degli standard tecnologici e di sicurezza di cui tanto si è parlato negli ultimi tempi in Calabria modificando le opzioni che già da tempo sembrano riguardare altre aree del Paese, diverse da quelle meridionali. L'efficienza e la sicurezza della rete ferroviaria in Calabria, infatti, non possono essere sanate da una somma relativamente esigua stanziata dall'ente ferrovie per progetti (40 miliardi circa).

(2-00668)

« Tassone ».

(23 settembre 1997).

BOVA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 22 settembre 1997, alle ore 8, tra le stazioni ferroviarie di Brancaleone e Ferruzzano (Reggio Calabria), sulla linea jonica, il treno *intercity* 784 si è scontrato con un furgone Fiat Daily, finito sulla sede ferroviaria;

l'impatto è stato inevitabile e violento, nonostante quel tipo di treno non raggiunga altissime velocità;

il locomotore è deragliato ed il furgone è addirittura andato a finire sulla

strada statale 106, dove fortunatamente, al momento, non sopraggiungevano automezzi;

miracolosamente, dalle vetture sono usciti illesi la maggior parte dei passeggeri;

per quindici di essi sono state necessarie le cure negli ospedali di Reggio Calabria e Locri;

quali urgenti provvedimenti intenda assumere per l'ammodernamento della obsoleta sede ferroviaria nella tratta jonica di Reggio Calabria, sita in mezzo a zona trafficata e a ridosso dei centri cittadini, dove il rischio di incidenti è altissimo poiché mancano i minimi margini di sicurezza: mentre nel resto d'Italia ci si prepara ad accogliere il sistema di alta velocità e di ammodernamento e velocizzazione delle linee ferroviarie, in questa parte del territorio della Repubblica esiste ancora il binario unico e il senso alternato.

(3-01494)

(24 settembre 1997).

(Sezione 3 — Spazi per la lettura nelle carrozze ferroviarie).

ARMAROLI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

ormai da tempo i convogli ferroviari hanno vagoni per fumatori e vagoni per non fumatori;

questa distinzione si è rivelata estremamente positiva perché consente ai fumatori di coltivare il proprio vizio e ai non fumatori di non dover subire le conseguenze del fumo passivo;

i pendolari e i viaggiatori a lunga percorrenza che intendono leggere, studiare e lavorare sono impossibilitati a farlo per il fastidioso chiacchiericcio di numerosi passeggeri —;

se non ritenga opportuno che nel prossimo contratto di programma con le ferrovie dello Stato siano previste misure che predispongano apposite carrozze per

coloro che intendano leggere o riposare, senza subire l'inquinamento acustico degli altri viaggiatori. (3-01563)

(20 ottobre 1997).

(Sezione 4 – Collegamento aereo con Lampedusa).

MARINO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

sempre più evidente si manifesta il disinteresse dello Stato e delle istituzioni nei confronti delle isole agrigentine di Lampedusa e Linosa, tanto da poterle definire « isole a perdere »;

invero lo Stato, in luogo di assumere serie iniziative volte a colmare in qualche modo le note carenze strutturali, determinate dalla marginalità insulare, resta inerte mostrando indifferenza sugli sbarchi quotidiani di immigrati clandestini, sulla precarietà dei collegamenti, sulla mancanza di adeguati presidi sanitari e del servizio di elisoccorso e via dicendo;

ultimamente, a rendere ancora più allarmati gli abitanti delle isole Pelagie è intervenuta la decisione della compagnia di bandiera Alitalia di cancellare tutti i voli da e per lo scalo aeroportuale dal mese di novembre;

tale decisione, aspramente criticata dagli isolani e dal sindaco Salvatore Martello, costituirebbe un danno enorme per l'economia delle isole Pelagie e per la sicurezza della collettività isolana;

a fronte della paventata decisione della compagnia di bandiera Alitalia, non sussistendo in atto soluzioni alternative di pari potenzialità e qualità, quali quelle offerte dall'Alitalia stessa, sarebbe inammissibile ed ingiustificabile un comportamento remissivo da parte del ministero competente;

pertanto, vuoi per obblighi di solidarietà verso la popolazione isolana, vuoi per

la considerazione che la compagnia di bandiera gode dei finanziamenti statali, occorre con fermezza far rientrare la decisione dell'Alitalia di sopprimere il collegamento aereo dello scalo lampedusano, a meno che non si voglia veramente abbandonare al suo destino l'isola di Lampedusa —:

se e come si intenda intervenire perché l'Alitalia revochi la decisione sopra esposta, mantenendo stabilmente il collegamento aereo da e per l'isola di Lampedusa. (3-01479)

(18 settembre 1997).

(Sezione 5 – Attuazione dello scalo aereo di Comiso).

CARUSO, CARLO PACE, BONO e NUCIO CARRARA. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

è nelle intenzioni del Governo migliorare nel mezzogiorno la situazione degli scali aeroportuali con l'attivazione a fini turistici e commerciali di cinque scali di cui uno in Sicilia;

fra le località siciliane candidate rientra Comiso che dispone già, nell'ambito della ex base Nato, di una pista d'atterraggio di 1.700 metri allungabile, funzionante fino a venti anni fa come scalo aeroportuale civile;

tale pista aeroportuale si trova nell'ambito di una grossa struttura recettiva attrezzata, rappresentata dall'ex Base Nato in fase di riconversione a fini civili con fondi dell'Unione europea nell'ambito del progetto « Konver »;

Comiso si trova, nell'ambito del distretto sud-orientale dell'isola, con un grosso bacino d'utenza potenziale rappresentato dall'esportazione dei prodotti agricoli primaticci (un terzo di tale produzione nazionale in serra si trova nel ragusano) e

dalla presenza di numerosi insediamenti turistici costieri -:

se tali argomentazioni, insieme all'instasamento dell'aerostallo di Catania, alle potenzialità rappresentate dalla riconversione della ex base Nato che rivelerà sul posto attenzioni ed interessi culturali, commerciali, economici e di scambio di esperienze a livello internazionale, alla posizione logistica che la pone in alternativa

ad altri scali mediterranei vicini, non siano sufficienti per far cadere la scelta su Comiso al fine di permettere il definitivo decollo di una zona che per peculiari caratteristiche dei suoi abitanti ha avuto un particolare sviluppo che, senza questo tipo di intervento che limiti gli svantaggi della sua marginalità, rischierebbe di esaurirsi.

(3-01549)

(9 ottobre 1997).

PROGETTI DI LEGGE: SBARBATI: MODIFICHE ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N. 374, RECANTE ISTITUZIONE DEL GIUDICE DI PACE (675); DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE (1873); BONITO ED ALTRI: MODIFICHE ALLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N. 374, IN MATERIA DI RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AL GIUDICE DI PACE (2507); MIGLIORI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N. 374, IN MATERIA DI INDENNITÀ SPETTANTI AL GIUDICE DI PACE (2891); DELMASTRO DELLE VEDOVE ED ALTRI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N. 374, IN MATERIA DI INDENNITÀ SPETTANTI AL GIUDICE DI PACE (3014); MOLINARI ED ALTRI: MODIFICHE ALLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N. 374, IN MATERIA DI INDENNITÀ SPETTANTI AL GIUDICE DI PACE (3081)

(A.C. 675 – Sezione 1)**ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO UNIFICATO DELLA COM-
MISSIONE****CAPO I****TIROCINIO E NOMINA
DEL GIUDICE DI PACE****ART. 1.***(Ammissione al tirocinio).*

1. L'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 4 – *(Ammissione al tirocinio).* —

1. Il presidente della corte d'appello, almeno dodici mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda corredata dei documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina, dei titoli di preferenza e di una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

2. Il presidente della corte d'appello, ricevute le domande degli interessati corredate dei relativi documenti, le trasmette al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario, integrato da cinque

rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello, formula le motivate proposte di ammissione al tiro-

cino sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.

3. Le domande degli interessati, i relativi documenti e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmessi dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.

4. Il Consiglio superiore della magistratura delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 4-bis per un numero di interessati non superiore al doppio del numero di magistrati da nominare ».

(A.C. 675 – Sezione 2)**ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO UNIFICATO DELLA COM-
MISSIONE****ART. 2.***(Tirocinio e nomina).*

1. Dopo l'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis – *(Tirocinio e nomina).* — 1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati, all'esito del periodo di tirocinio e del giudizio di idoneità di cui al comma 7, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura su proposta del consiglio giudiziario territorialmente competente.

2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al termine del tirocinio medesimo ma non siano stati nominati magistrati onorari presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi vacanti.

3. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha durata di sei mesi e viene svolto sotto la direzione di un magistrato affidatario il quale cura che il tirocinante svolga la pratica in materia civile ed in materia penale presso gli uffici di pretura ovvero presso gli uffici di un giudice di pace particolarmente esperto. Il tirocinio viene svolto nell'ambito della pretura circondariale scelta come sede dal tirocinante.

4. Il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura, nominando i magistrati affidatari tra coloro che svolgono funzioni di pretore ed organizzando più corsi teorico-pratici ai sensi dell'articolo 6.

5. Il magistrato affidatario cura che l'ammesso al tirocinio assista a tutte le attività giudiziarie, compresa la partecipazione alle camere di consiglio, affidandogli la redazione di minute dei provvedimenti.

6. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato affidatario redige una relazione sul tirocinio compiuto.

7. Al termine del periodo di tirocinio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, formula un giudizio di idoneità alla nomina a giudice di pace, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari e dei risultati della partecipazione ai corsi.

8. Ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari a lire cinquanta-mila al giorno ed è altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici.

9. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 1.

(Votazione dell'articolo 1)

ART. 2.

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, le parole: , nell'ambito della regione di residenza.

2. 1.

Borghезio, Gambato, Copercini, Signorini, Oreste Rossi.

Al comma 1, capoverso 3, primo periodo, dopo le parole: e viene svolto aggiungere le seguenti: nella regione di residenza.

2. 2.

Borghезio, Gambato, Copercini, Signorini, Oreste Rossi.

(A.C. 675 – Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Requisiti per la nomina e titoli preferenziali).

1. L'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

ART. 5 — *(Requisiti per la nomina e titoli preferenziali) — 1.* Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;*
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;*
- c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per*

contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza;

e) avere idoneità fisica e psichica;

f) avere età non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni;

g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata;

h) avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.

2. Il requisito di cui alla lettera *h)* del comma 1 non è richiesto per coloro che hanno esercitato:

a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;

b) funzioni notarili;

c) insegnamento di materie giuridiche nelle università;

d) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali della pubblica amministrazione.

3. Accertati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario.

4. In caso di nomina condizionata alla cessazione della attività, questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, capoverso 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) essere residenti da almeno 5 anni nella regione dei posti messi a concorso;

3. 1.

Borghezio, Gambato, Copercini, Signorini, Oreste Rossi.

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere la lettera a).

3. 3.

Borghezio, Gambato, Copercini, Signorini, Oreste Rossi.

Al comma 1, capoverso 2, lettera a), sopprimere le parole: anche onorarie.

3. 4.

Borghezio, Gambato, Copercini, Signorini, Oreste Rossi.

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere la lettera d).

3. 5.

Borghezio, Gambato, Copercini, Signorini, Oreste Rossi.

(A.C. 675 — Sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Corsi per i giudici di pace).

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, le parole: « può organizzare » sono sostituite dalla parola: « organizza ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 4.

Al comma 1, sostituire la parola: organizza con le seguenti: deve organizzare.

4. 1.

Borghezio, Gambato, Copercini, Signorini, Oreste Rossi.

(A.C. 675 – Sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Requisiti per la conferma del giudice di pace).

1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Alla scadenza del primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di idoneità del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio. Tale giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario ».

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 5.

Al comma 1, capoverso 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole: integrato da un rappresentante dei giudici di pace del distretto.

5. 1.

Borghezio, Gambato, Copercini, Signorini, Oreste Rossi.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente: « Art. 5-bis - (Immissione nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia dei messi di conciliazione non dipendenti comunali) - 1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali, in servizio alla data del 1° maggio 1995 presso gli uffici del giudice di pace, sono immessi nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia, nel distretto di corte di appello di appartenenza e inquadrati nella quarta qualifica funzionale, purchè in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'accesso al pubblico impiego.

2. I diritti e le indennità, nonché l'amministrazione e la ripartizione dei proventi dei messi di conciliazione in servizio presso gli uffici del giudice di pace sono regolamentati secondo le modalità previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 14. »

5. 01.

Manzione.

(A.C. 675 – Sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Incompatibilità).

1. All'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, al comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

« c-bis) coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, conviventi, figli o fratelli che svolgano tale attività ».

2. All'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel distretto di corte di appello nel quale eser-

citano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, conviventi, figli o fratelli ».

3. L'articolo 8-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 6.

Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire le parole: distretto di corte di appello con le seguenti: circondario del tribunale.

* 6. 2.

La Commissione.

Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire le parole: distretto di corte di appello con le seguenti: circondario del tribunale.

* 6. 3.

Manzione.

(A.C. 675 – Sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Decadenza, dispensa e revoca).

1. L'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. – *(Decadenza, dispensa e revoca).* – 1. Il giudice di pace decade dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni di giudice di pace, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. Il giudice di pace è dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.

3. Il giudice di pace incorre nella revoca se non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto.

4. Nei casi indicati dai commi 2 e 3, il presidente della corte d'appello propone al consiglio giudiziario, integrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404, la dispensa o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla revoca o sulla dispensa. Il provvedimento è adottato con decreto del Ministro di grazia e giustizia ».

(A.C. 675 – Sezione 8)

ARTICOLO 8 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Doveri del giudice di pace).

1. L'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. – *(Doveri del giudice di pace).* – 1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari ».

(A.C. 675 – Sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Divieto di applicazione o supplenza).

1. Dopo l'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. – *(Divieto di applicazione o supplenza).* – 1. Fatto salvo quanto

previsto dall'articolo 3, comma 2, i giudici di pace non possono essere destinati, in applicazione o supplenza, ad altri uffici giudicanti del distretto cui appartengono ».

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

« ART. 9-bis. (Richiesta di trasferimento)

- 1. Dopo l'articolo 10-bis della legge 21 novembre 1991, n.374, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: “ART. 10-ter (Richiesta di trasferimento) 1. I giudici di pace in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace che presentino vacanze in organico”. »

9. 01

La Commissione.

(A.C. 675 – Sezione 10)

ARTICOLO 10 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Indennità spettanti al giudice di pace).

1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire sessantamila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese e di lire sessantamila per ogni sentenza che definisce il processo, ovvero per ogni verbale di conciliazione.

3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una inden-

nità di lire sessantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non più di dieci udienze al mese, e di lire sessantamila per ogni sentenza che definisce il processo ».

2. Il comma 4-bis dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 4-bis. All'indennità corrisposta al giudice di pace non si applica il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, commi 189 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 10.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: lire sessantamila per ogni sentenza con le seguenti: lire centocinquantamila per ogni sentenza.

10. 1.

Manzione.

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: lire sessantamila per ogni sentenza con le seguenti: lire centocinquantamila per ogni sentenza.

10. 2.

Manzione.

(A.C. 675 – Sezione 11)

ARTICOLO 11 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

(Norma transitoria).

1. Ai fini della eventuale conferma nell'Ufficio di giudice di pace di coloro

che svolgono le relative funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre a continuare ad essere richiesti i requisiti di cui all'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è in ogni caso richiesto il giudizio di idoneità del consiglio giudiziario.

(A.C. 675 — Sezione 12)

ARTICOLO 12 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO II

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE

ART. 12.

(Delega al Governo in materia penale).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente la competenza in materia penale del giudice di pace, nonché il relativo procedimento e l'apparato sanzionatorio dei reati ad esso devoluti, unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, secondo i principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 13, 14 e 15.

(A.C. 675 — Sezione 13)

ARTICOLO 13 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

(Competenza in materia penale del giudice di pace).

1. Al giudice di pace è devoluta la competenza per i delitti previsti dai se-

guenti articoli del codice penale: 581 (percosse), 582, secondo comma (lesione personale punibile a querela della persona offesa), 590 (lesioni personali colpose), limitatamente alle fattispecie perseguitibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale, 593, primo e secondo comma (omissione di soccorso), 594 (ingiuria), 595, primo e secondo comma (diffamazione), 612, primo comma (minaccia), 627 (sottrazione di cose comuni), 631 (usurpazione), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 632 (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 633, primo comma (invasione di terreni o edifici), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 635, primo comma (danneggiamento), 636 (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo), 637 (ingresso abusivo nel fondo altrui), 638, primo comma (uccisione o danneggiamento di animali altrui), 639 (deturpamento e imbrattamento di cose altrui) e 647 (appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito).

2. Al giudice di pace è devoluta la competenza per le contravvenzioni previste dai seguenti articoli del codice penale: 688 (ubriachezza), 689 (somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente), 690 (determinazione in altri dello stato di ubriachezza), 691 (somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza), 724 (bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti), 726 (atti contrari alla pubblica decenza e turpiloquio) e 731 (inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori).

3. Al giudice di pace è inoltre devoluta la competenza per i reati previsti da leggi speciali, da individuarsi nel rispetto di tutti i seguenti criteri:

a) reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro mesi, ovvero con una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena, ad eccezione

di quelli che nelle ipotesi aggravate sono puniti con una pena detentiva superiore a quella suindicata;

b) reati per i quali non sussistono particolari difficoltà interpretative o non ricorre, di regola, la necessità di procedere ad indagini o a valutazioni complesse in fatto o in diritto e per i quali è possibile l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato anche attraverso le restituzioni o il risarcimento del danno;

c) reati che non rientrano in taluna delle materie indicate nell'articolo 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero nell'ambito delle violazioni finanziarie.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 13.

Al comma 1, sopprimere le parole: 582, secondo comma (lesione personale punibile a querela della persona offesa).

13. 1.

Benedetti Valentini.

Al comma 1, sopprimere le parole: 593, primo e secondo comma (omissione di soccorso).

13. 2.

Benedetti Valentini.

Al comma 1, sopprimere le parole: 632 (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis.

13. 3.

Benedetti Valentini.

Sopprimere il comma 3.

13. 4.

Benedetti Valentini.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: con una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro mesi *con le seguenti:* con una pena non superiore nel massimo a due mesi.

13. 5.

Benedetti Valentini.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: con una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro mesi *con le seguenti:* con una pena non superiore nel massimo a tre mesi.

13. 6.

Benedetti Valentini.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: a quattro mesi *con le seguenti:* ad un mese.

13. 7.

Benedetti Valentini.

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ; per tali reati non deve ricorrere, di regola, la necessità di procedere ad indagini o a valutazioni complesse in fatto o in diritto e per i quali, comunque, sia possibile l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato anche attraverso le restituzioni o il risarcimento del danno.

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

13. 8.

Borghetto, Gambato, Copercini,
Signorini, Oreste Rossi.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

13. 9.

Borghetto, Gambato, Copercini,
Signorini, Oreste Rossi.

(A.C. 675 — Sezione 14)**ARTICOLO 14 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 14.

(Sanzioni).

1. Con il decreto di cui all'articolo 12, l'apparato sanzionatorio relativo ai reati devoluti alla competenza del giudice di pace è modificato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione della sola pena pecuniaria e, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, di sanzioni alternative alla detenzione, quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o di altre forme di lavoro sostitutivo, l'obbligo di permanenza in casa, la libertà controllata o misure prescrittive specifiche;

b) previsione, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria per insolubilità del condannato, della conversione in lavoro sostitutivo, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi;

c) previsione di uno specifico reato, punito con pena detentiva fino ad un anno, in caso di inosservanza grave o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione, da attribuire alla competenza del pretore.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 14.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: grave.

14. 1.

Benedetti Valentini.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: reiterata.

14. 2.

Benedetti Valentini.

(A.C. 675 — Sezione 15)**ARTICOLO 15 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 15.

(Procedimento penale davanti al giudice di pace).

1. Il procedimento penale davanti al giudice di pace è disciplinato, tenendo conto delle norme del libro VIII del codice di procedura penale riguardanti il procedimento davanti al pretore, con le massime semplificazioni rese necessarie dalla competenza dello stesso giudice. Si osservano, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi:

a) estensione della perseguitabilità a querela dei reati;

b) previsione che, nel rispetto dei principi stabiliti negli articoli 109 e 112 della Costituzione, l'attività di indagine sia di regola affidata esclusivamente alla polizia giudiziaria e che questa, salve ipotesi particolari, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero, disponga direttamente la comparizione dell'imputato davanti al giudice, salvo che il pubblico ministero richieda l'archiviazione della notizia di reato al giudice di pace avente sede nel circondario;

c) introduzione di un meccanismo di definizione del procedimento nei casi di particolare tenuità del fatto e di occasionalità della condotta, quando l'ulteriore corso del procedimento può pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato;

d) obbligo per il giudice di procedere al tentativo di conciliazione sugli aspetti riparatori e risarcitorii conseguenti al reato, nonché in ordine alla remissione della querela ed alla relativa accettazione;

e) previsione di ipotesi di estinzione del reato conseguenti a condotte riparatorie o risarcitorie del danno;

f) limitazioni all'operatività della connessione dei procedimenti;

g) svolgimento del giudizio in forma semplificata con ampliamento delle possibilità di utilizzazione degli atti delle indagini preliminari, ad eccezione degli atti delle parti con contenuto dichiarativo;

h) previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano affidate, di regola, ad ufficiali di polizia giudiziaria, salvo la facoltà del procuratore della Repubblica presso la pretura di partecipare direttamente all'udienza o di delegare uno dei soggetti di cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

i) previsione dell'impugnabilità in grado di appello delle sentenze emesse dal giudice di pace, ad eccezione di quelle che irrogano la sola pena pecuniaria per le quali è esperibile il solo ricorso in cassazione;

l) previsione di una particolare disciplina delle iscrizioni nel casellario giudiziale e dei loro effetti, assicurando fra l'altro che i certificati richiesti dall'interessato non riportino le iscrizioni delle condanne per reati la cui competenza è attribuita al giudice di pace.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 15.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

15. 1.

Benedetti Valentini, Carlesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

15. 2.

Benedetti Valentini.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

15. 3.

Benedetti Valentini.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: la sola pena pecuniaria con le seguenti: la sola pena dell'ammenda.

15. 4.

Marotta, Gazzilli, Manzione.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

15. 5.

Benedetti Valentini.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
BENEDETTI VALENTINI 15. 01.

All'articolo aggiuntivo 15. 01, dopo le parole: competente il tribunale aggiungere le seguenti: in composizione collegiale.

0. 15. 01. 1.

Benedetti Valentini, Carlesi.

All'articolo aggiuntivo 15. 01, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quale giudice di appello, il Tribunale opera in composizione collegiale.

0. 15. 01. 2.

Benedetti Valentini.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente: « ART. 15-bis (Competenza per il grado di appello) - 1. Sulle impugnazioni proposte

avverso le sentenze ed i provvedimenti penali del giudice di pace è competente il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace. »

15. 01.

Benedetti Valentini, Carlesi, Napoli, Di Stasi, Cesetti.

(A.C. 675 — Sezione 16)

ARTICOLO 16 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

(Abrogazioni).

1. Il Capo III della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è abrogato.

(A.C. 675 — Sezione 17)

ARTICOLO 17 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

(Emanazione del decreto legislativo).

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 12 è adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 12 è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno quaranta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro quindici giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo.

3. Il decreto legislativo di cui all'articolo 12 entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Il Ministero di grazia e giustizia, nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo di cui all'articolo 12, predisponde formulari idonei e strumenti audiovisivi di formazione per la preparazione dei giudici di pace al processo penale di cui all'articolo 15.

5. I consigli giudiziari, nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo di cui all'articolo 12, organizzano un congruo periodo di tirocinio penale per i giudici onorari in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, da rendere compatibile con il normale lavoro di ufficio, applicando le disposizioni di cui all'articolo 4-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, in quanto applicabili.

(A.C. 675 — Sezione 18)

ARTICOLO 18 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

(Norme di copertura).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 38.163 milioni per l'anno 1997 ed in lire 33.485 milioni a decorrere dall'anno 1998, si provvede:

a) quanto a lire 22.163 milioni per l'anno 1997 e a lire 33.485 milioni a decorrere dall'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 16.000 milioni per l'anno 1997 mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 675 – Sezione 19)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che:

l'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dall'articolo 11-bis della legge 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto che, a fianco degli ufficiali giudiziari, operino per le notifiche anche i messi di conciliazione in servizio presso i comuni, fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza;

a seguito di tale previsione normativa i messi di conciliazione non dipendenti comunali sono stati inclusi tra coloro cui la legge sul giudice di pace ha consentito la notifica degli atti del nuovo ufficio;

con l'espressione "fino ad esaurimento" il legislatore intendeva significare "fino al completo assorbimento negli organici del Ministero di grazia e giustizia di tutti i messi di conciliazione";

non tutti i messi di conciliazione sono stati immessi nei ruoli dei comuni compresi nelle circoscrizioni del giudice di pace, per cui ancora molti di essi (circa 400) si trovano in una situazione di incertezza e di disagio

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti affinchè i messi di conciliazione non di-

pendenti comunali in servizio alla data del 1° maggio 1995 presso gli uffici del giudice di pace siano inquadrati nei ruoli del personale del Ministero di grazia e giustizia, nella quarta qualifica funzionale, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso al pubblico impiego.

9/675/1

Casinelli, Molinari, Angelici, Al-
banese, Borrometi, Carotti,
Domenico Izzo, Jervolino
Russo, Pasetto, Ferrari, Fri-
gato, Pisapia, Testa, Man-
zione, Tarditi.

La Camera,

premesso che:

nell'intento dei presentatori dei progetti di legge n. 675 e abbinati è premiante la finalità di riassorbimento dell'enorme carico di arretrato che soffoca la giustizia civile e quella penale;

eventi come quelli dell'avvio di procedimenti penali per fatti risalenti agli anni del secondo conflitto mondiale sono la conseguenza del principio di perpetuità dell'azione penale;

detto principio contribuisce a tenere in vita processi che appartengono più alla storia che alla cronaca nera;

in attesa della modifica delle disposizioni dei codici di rito volte, tra l'altro, al superamento del principio di imprescrittività dell'azione penale;

impegna il Governo

ad adottare idonee misure onde l'attività del giudice penale non sia rivolta alla repressione di reati risalenti a data anteriore al cinquantennio.

9/675/2

Garra.